



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

Via Raffaele D'Ortensio, n.°4, c.a.p. 65012,
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

REGIONE ABRUZZO
30 SET. 2015
Prot. N. RA/245792

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
ARRIVO 29 SET. 2015 DPC
Resp.
Prot. n.
data Raccomandata R.R.

Tel. 085/9740315 – FAX 085/974100
UFFICIO DEL SINDACO

Cepagatti, li 17 SET. 2015

Precedente Gen. Berardi,
Protocollo analizzato by. De Iulis
Prot. n.° 18109
-SRA-

Spett.le Presidente
Del CCR-VIA della Regione Abruzzo
Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio e Valutazione ambientale

Via L. Da Vinci, n.°6
67100 – L'AQUILA -

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per: "Progetto di deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata".

DITTA PROPONENTE: A&C AMBIENTE & CONSULENZE SRL.

**TRASMISSIONE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.°57/2015,
OSSERVAZIONI, RICHIESTA DI AUDIZIONE E DI RINVIO A V.I.A. DEL PROGETTO.**

La sottoscritta in qualità di Sindaco di questo Comune in riferimento a quanto in oggetto,

Premesso:

- che il Sig. Sigismondi Guido nella sua qualità di legale rappresentante della Società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (CH), via D'Illo n.°28, P.I. = 02337400697, con nota in data 30.07.2015, acquisita al protocollo comunale in data 03.08.2015 n.°16014, ha trasmesso a questo Comune la documentazione inerente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006 per l'avvio dell'attività di "DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA";
- che gli immobili interessati dalla realizzazione dell'impianti sono situati all'interno della zona produttiva con destinazione di P.R.G. "D1", sita in Località Vallemare e sono individuati presso il NCEU di Pescara al foglio n.°23 del Comune di Cepagatti, particella n.°402;
- che la procedura di V.A. di competenza della Regione Abruzzo, è stata trasmessa alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione Ambientali, Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, via Leonardo Da Vinci, L'Aquila;

- che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente è stato emanato in data 03.08.2015, l'avviso Pubblico ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006;
- che dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito INTERNET della Regione Abruzzo, decorrono 45 giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interessi), può presentare osservazioni o pareri sull'opera di che trattasi;
- che con deliberazione n.°57 in data 15.09.2015 il Consiglio Comunale di questo Comune ha espresso parere contrario all'avvio dell'attività oggetto della procedura di V.A., per le motivazioni dettagliatamente elencate nel dispositivo della medesima deliberazione,

Tutto ciò premesso si chiede a Codesto Spett. CCR-VIA quanto di seguito elencato:

- 1) nell'esame della V.A. relativa al progetto di cui all'oggetto si tenga conto del parere contrario espresso all'unanimità dal Consiglio Comunale di Cepagatti per le motivazioni espresse nel dispositivo delle medesima deliberazione;
- 2) nell'esame della V.A. vengano esaminare ed attentamente valutate da Codesto Spett.le CCR-VIA della Regione Abruzzo, **tutte le osservazioni e criticità** dettagliatamente elencate nel dispositivo della deliberazione di C.C. n.°57/2015, in copia allegata alla presente per costituirne parte integrante sostanziale ed alla quale si rimanda per la migliore comprensione delle osservazioni;
- 3) che il progetto di che trattasi venga rinviato dal CCR-VIA a procedura di V.I.A. non ritenendo sufficiente la V.A. per le motivazioni espresse nel dispositivo della deliberazione di C.C. n.°57/2015;
- 4) che la sottoscritta **venga audita** nella seduta della comitato CCR-VIA nella quale verrà posta all'ordine del giorno l'esame della pratica di che trattasi;
- 5) che vengano prese in considerazione da parte del CCR-VIA anche le osservazioni e criticità evidenziata nella nota della Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 15.09.2015, n.°18906.

Si allega alla presente:


- copia conforme della deliberazione del Consiglio Comunale di Cepagatti n.°57/2015;
- copia dell'osservazione prodotta dalla Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo.

Si confida in un positivo riscontro alla presente e si rimane in attesa dell'autorizzazione ad essere audita in rappresentanza del Comune di Cepagatti.

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.

Il Sindaco:

Proff.ssa Sirena Rapattoni




Il Presidente del Consiglio informa che è stato presentato un emendamento sottoscritto da tutti i consiglieri presenti ;

Relazione il Sindaco come da trascrizione allegata;

PREMESSO:

- che il Sig. Sigismondi Guido nella sua qualità di legale rappresentante della Società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (CH), via D'Ilio n.°28, P.I. = 02337400697, con nota in data 30.07.2015, acquisita al protocollo comunale in data 03.08.2015 n.°16014, ha trasmesso a questo Comune la documentazione inerente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (d'ora in avanti anche V.A.) di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006 per l'avvio dell'attività di "DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA";
- che gli immobili interessati dalla realizzazione dell'impianti sono situati all'interno della zona produttiva con destinazione di P.R.G. "D1", sita in Località Vallemare e sono individuati presso il NCEU di Pescara al foglio n.°23 del Comune di Cepagatti, particella n.°402;
- che la procedura di V.A. di competenza della Regione Abruzzo, è stata trasmessa alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione Ambientali, Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, via Leonardo Da Vinci, L'Aquila;
- che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente è stato emanato in data 03.08.2015, l'avviso Pubblico ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006;
- che dalla data di pubblicazione dell'Avvio Pubblico sul sito INTERNET della Regione Abruzzo, decorrono 45 giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interessi), può presentare osservazioni o pareri sull'opera di che trattasi;
- che in data 18.08.2015 il Responsabile del Servizio 4° di questo Comune: Francesco Chiavaroli, ha emanato apposito Avviso Pubblico con il quale si dava notizia dell'avvio della procedura di V.A. per il progetto di cui all'oggetto e che di detto avviso è stata data notizia con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Cepagatti;
- che con nota in data 18.08.2015, prot.n.°16842, il Responsabile del Servizio 4° di questo Comune ha comunicato al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale dell'avvio della procedura di V.A. nonché ha richiesto all'Amministrazione comunale apposite disposizioni in merito alla condivisione o meno dell'iniziativa e alla volontà di presentare osservazioni e/o richiedere apposita audizione in sede di valutazione del progetto da parte del CCR-VIA della Regione Abruzzo nei termini stabiliti dall'avviso pubblico sopra richiamato;
- che con nota in data 18.08.2015, prot.n.°16826 il Responsabile del Servizio 4° di questo Comune ha richiesto al Comando di Polizia Municipale un sopralluogo sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'impianto al fine di accertare se sono in corso lavori edili e/o attività lavorative;

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to Avvocato Marsilii Federica

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia



COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax 085/974100

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 17 SET. 2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Cepagatti, li 17 SET. 2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 15.09.2015;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Cepagatti, li 15.09.2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia

E' copia conforme all'originale.

Cepagatti, li 17.09.2015



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Buccilli Nunzia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 15/09/2015

Atto n. 57

Oggetto: REALIZZAZIONE DI "DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA", NELL'AREA PRODUTTIVA SITA IN LOCALITA' VALLEMARE, VIA DELLA BONIFICA". DITTA A&C AMBIENTE E CONSULENZE S.R.L. CON SEDE IN S. GIOVANNI TEATINO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUINDICI, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 16:45 in Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Partecipazione	Cognome e Nome	Partecipazione
RAPATTONI SIRENA	P	DI GIROLAMO MANUELA	P
SBORGIA CAMILLO	P	VERZULLI LEANDRO	P
DI MEO DOMENICO	P	RAPATTONI GIULIANA	P
PALOZZO ANNALISA	P	CANTO' GINO	P
MILI MARIA MICHELINA	P	PETACCIA MARIA	A
SANTAVENERE TIZIANO	P	DI DOMIZIO PAOLO	A
MARSILII FEDERICA	P	CIUFFI MONICA	P
CIUFFI DANTE LUCA	A	PAOLINI ANTONELLA	A
TATILLI GIANNI	P		

Ne risultano presenti n° 13 ed assenti n° 4.

- Presiede Avvocato Marsilii Federica nella qualità di Vice Presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Buccilli Nunzia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Servizio 4 - Urbanistica - Assetto Ed Uso Del Territorio per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

- che dalle visure effettuate presso l'Agenzia del Territorio, dagli addetti del Servizio 4° di questo Comune risulta che immobili catastalmente sopra individuati, risultano intestati alla Società "DV INVESTIMNETI SRL, con sede in San Giovanni Teatino (CH) P.I.=02504780699, per trasferimento dalla Società DI VINCENZO DINO & C. S.p.a., giusto atto pubblico del 29.12.2014;
- che dagli accertamenti effettuati presso l'archivio del Servizio 4° è risultato che i fabbricati interessati dal progetto di realizzazione dell'impianto di che trattasi sono stati realizzati e adibiti a centro di raccolta, trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali, giuste autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo con deliberazioni della Giunta nn.°6414 e 6415 del 02.10.1990 e n.°7886 del 29.11.1990 che ai sensi dell'art.3/bis della L.29.10.1987, n.°441 hanno sostituito l'allora concessione edilizia nonché gli atti di assenso in capo al Comune di Cepagatti;
- che sempre dagli accertamenti effettuati presso l'archivio del Servizio 4° risulta depositata D.I.A. in data 07.05.1998, prot.n.5259 per "Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto elettrico nonché Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo avente ad oggetto: *"D.Lgs.n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, artt.li 27 e 28 – Ditta C.T.R. S.r.l., sede legale: Via delle Contrade, loc. Vallemare – 65012 Cepagatti-D.G.R. n.1843 del 13/8/99 avente ad oggetto "Rinnovo autorizzazione n.°2488 del 27/05/1994 del 27/05/94 per l'esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi presso il proprio impianto. Rettifica."*;
- che sempre dagli accertamenti effettuati presso l'archivio del Servizio 4° risulta che nella notte tra il 15 e 16 Febbraio 1997 l'impianto di cui al punto precedente fu interessato da un incendio, giusto rapporto del Comando Provinciale dei VV.FF. di Pescara, prot.n.°1959 con *"conseguente emissione nell'aria ed al suolo di residui e vapori di combustione dei prodotti trattati (...omissis)"*;
- che a seguito dell'incendio di cui al punto precedente, l'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria ordinanza n.°03, prot.n.2136 del 19.02.1997, ordinava al Sig. Mancini Francesco legale rappresentante della ditta CTR S.r.l. 1): *"(...omissis) di predisporre la immediata sospensione dell'attività svolta nell'opificio con recinzione di tutta la zona interessata; 2) Il ripristino mediante bonifica di tutta l'area interessata dall'incendio con l'eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità"*;

Dato atto:

- che nel Comune di Cepagatti è vigente la 1° variante generale al Piano Regolatore Generale, definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.°42 del 31.10.2008 che destina gli immobili interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività produttive di completamento" normato dall'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- che nel Comune di Cepagatti con deliberazione del Consiglio Comunale n.°10 del 23.02.2013 è stata adottata la 2° variante generale al Piano Regolatore Generale che destina gli immobili interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività produttive di completamento" normata dall'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- che l'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione della 2° variante al Piano Regolatore Generale adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto precedente testualmente

recita:(omissis)” E'escluso l'insediamento di attività con pericolo di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.17/08/1999, n.°334, di qualsiasi tipo di attività insalubre ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie, di qualsiasi tipo di attività che preveda la lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolo e non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle LL.RR. vigenti, di qualsiasi tipo di attività che preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia e per qualsiasi tipo di alimentazione, quali, a titolo puramente esemplificativo, biomasse ecc.”

Rilevato:

- che l'art.57 della L.R.18/83 testo in vigore testualmente recita:”Art.57- Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze. 1. Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati. 2. Il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art.11, comma 5 della presente legge. 3. Per gli effetti dei commi precedenti, il sindaco è tenuto a notificare agli interessati, entro 60 gg dalla istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie
- che quanto sopra esposto, il progetto di realizzazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata, prodotto dalla ditta A&C srl risulta in contrasto con le previsioni e prescrizioni della 2° variante al Piano Regolatore Generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 10 del 23/02/2013;
- che dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.A. e dalla documentazione conservata nell'archivio del Servizio 4° di questo Comune, non risulta se gli immobili interessati dal progetto di che trattasi siano stati oggetto di bonifica a seguito dell'incendio verificatosi nella notte tra il 16 e 17 Febbraio 1997 e così come prescritto dall'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria ordinanza n.°03, prot. n.2136 del 19.02.1997, emessa a carico del Sig. Mancini Francesco legale rappresentante della ditta CTR S.r.l. ex proprietaria degli immobili;
- che dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.A. e dalla documentazione ad esso allegato non risulta essere stato adeguatamente valutato “l'effetto cumulo” con le altre attività similari presenti nelle immediate vicinanze dell'impianto di che trattasi. In particolare si precisa che nella medesima zona, a pochi metri di distanza sono presenti gli impianti di seguito elencati: 1) Impianto di deposito preliminare (D15), cernita, stoccaggio e recupero (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con una capacità massima istantanea di stoccaggio dell'impianto di 171mc – una potenzialità per l'operazione R13 di 10,672 t/a, l'operazione D15 di 723t/a e complessiva di 11.395 tonnellate annue ecc. Autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti: determina dirigenziale n.°DN3/57 del 28.01.2009 a favore della ditta Società ADB GROUP S.r.l. , Cepagatti, via delle Contrade s.n.. Inoltre in relazione a detto impianto la stessa ditta ha proposto una modifica sostanziale con previsione di ampliamento dei quantitativi per il quale è stata effettuata la procedura di V.A. che si è conclusa

con il Giudizio del CCR-VIA n.°2527 del 09.06.2015 e che ha determinato: “favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni”. 2) Impianto per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ditta DELE TEC di Enrico De Leonardis, giusta determina del Responsabile del Servizio Tutela dell' Ambiente della Provincia di Pescara, n.°1861 del 29/07/2013;

- che dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.A. e dalla documentazione ad esso allegata non risulta essere stato indicato che nelle immediate vicinanze, a pochissimi centinaia di metri dall'impianto che si intende realizzare, sono già presenti e pienamente operanti n.°4 attività produttive del settore alimentare e precisamente: 1) Laboratorio di panificazione e pasticceria della Ditta F.lli cappucci s.d.f.; 2) Deposito alimenti surgelati o congelati di qualunque tipo e prodotti preconfezionati ditta: Società EISMANN S.r.l.; 3) Laboratorio di pasticceria artigianale della ditta Filippone Maria e Gigante Grazietta; 4) Deposito all'ingrosso di sostanze alimentari e di additivi alimentari ditta Società ROMANA Chimici S.p.a.;
- che dallo studio preliminare ambientale e dalla relazione Geologica e Geotecnica allegati alla procedura di V.A. risulta quanto segue: *(omissis ...)* Il sito in oggetto, ricompreso nel bacino idrografico del Fiume Pescara ricade nella carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato, mentre nella carta delle zone a vulnerabilità da nitrati di origine agricola esso ricade al margine della zona denominata “Piana del Pescara”, perimetrata tra le zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa”. Rilevato altresì che il sito è posto in sinistra idrografica del Torrente Nora e del Fiume Pescara, a circa 500 ml. dalla convergenza tra i due corsi d'acqua, in una zona che periodicamente viene interessata da straripamenti del fiume Pescara (anni 90 e anni 2000); basti a tal proposito ricordare i recenti eventi alluvionali degli anni 2013. 2014 e 2015, che hanno determinato l'allagamento di quasi tutta la zona produttiva sita in via della Bonifica, eventi che non risultano essere stati valutati nello studio preliminare ambientale;
- che dalla lettura dello studio preliminare ambientale allegato alla proceduruali V.A. non risultano essere stati valutati gli effetti dell'opera che si intende realizzare in relazione alle numerose “case sparse” poste nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto ed in relazione ai grandi centri abitati esistenti a poche centinaia di metri: la Frazione di Vallemare e soprattutto la Contrada Cantò posta questa sulla stessa direttrice del sito ed esposta quindi anche ai venti dominanti provenienti da sud (questo anche in considerazione degli odori e dei fumi in caso di incendio).

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale - e s.m.i. in particolare l'art.20 – *Verifica di assoggettabilità* – che disciplina la procedura e modalità di svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., allo scopo di accertare se il progetto abbia impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- le vigenti “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 “ approvate con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in particolare:
- l'art.2, comma1 che testualmente recita: “La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. “screening”) è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere

sottoposto alla valutazione di impatto ambientale”;

- l'art.3, ultimo comma: “1. Caratteristiche dei progetti: cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- l'art.4.1 – Cumulo con altri progetti – “Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: - la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione “ad hoc” della soglia stabilita nell'allegato IV alla Parte seconda del D.lgs. n.152/2006; - che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del “cumulo con altri progetti” deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.°36 del 12.06.2013 ad oggetto: “Presentazione linee di governo” ed in particolare il comma “VIVERE” che testualmente recita: “Opposizione a insediamenti dannosi per l'ambiente e per la salute cittadina e valutazione degli insediamenti attraverso l'informazione tempestiva e le consultazioni pubbliche; controlli continui e scientifici su quanto già realizzato;

Tutto ciò premesso:

Il Presidente del Consiglio invita i signori consiglieri a esprimere il voto sull'emendamento allegato sub A) che, con voto palese e unanime, viene approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa:

- la propria competenza ai sensi del punto b), comma 2, art.42 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto:

- di dover deliberare in relazione al progetto di “DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA” da realizzarsi in C.da Vallemare, via Della Bonifica ed alla relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all' art.20 del D.Lgs.152/2006, proposto dal Sig. Sigismondi Guido nella sua qualità di legale rappresentante della Società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l con sede in San Giovanni Teatino (CH), via D'Ilio n.°28, P.I. = 02337400697, acquisita al protocollo comunale in data 03.08.2015 n.°16014;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 03 Aprile 2006, n.152;
- La L. 1150/1942;
- La L. 7 Agosto 1990, n.241;
- Il D.P.R. 6 Giugno 2001, n.°380;
- Le Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. approvate con Decreto del Ministro dell' Ambiente;
- Il Decreto 05 Aprile 2006, n.186;
- Il Decreto 12 Giugno 2002, n.°161;
- La L.R. n.45 del 19.12.2007 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti;
- La 1° variante generale al P.R.G. definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.°42 del 31.10.2008;
- La 2° variante al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.°10 del

23.02.2013;

- Il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- Gli allegati alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. pubblicati sul sito SRA della Regione Abruzzo;
- L'Avviso Pubblico pubblicato sul sito della Regione Abruzzo in data 03.08.2015, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006;
- Lo Statuto Comunale;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.° 36/2013: *Presentazione linee di governo*;
- Il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il Decreto Sindacale n. 05 in data 13.01.2014, prot. n. 793, con il quale il quale l'Arch. Chiavaroli Francesco è stato nominato Responsabile del Servizio 4°.

Acquisito in via preliminare il parere favorevole del Responsabile del Servizio 4°, apposta sulla proposta relativa alla presente deliberazione;

Visto l'emendamento allegato al presente atto sub A che sarà trascritto al punto sei del presente atto;

con voti unanimi e palesi espressi dai quattordici consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) Di esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario all'avvio dell'attività di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" in Località Vallemare, via della Bonifica, proposto dalla Ditta A&C Ambiente e Consulenze S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino, via D'Ilio n.°28, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse della presente deliberazione e per quelle indicate al punto successivo;
- 3) Di esprimere parere contrario in relazione alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006, in corso di svolgimento presso i competenti uffici della Regione Abruzzo per le motivazioni di seguito elencate:
 - dagli atti conservati presso l'archivio del Servizio 4° e dalla lettura dello studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.A. non risulta se sino state eseguite o meno le operazioni di bonifica del sito interessato dall'attività a seguito dell'incendio verificatosi nella notte tra il 15 e 16 Febbraio 1997, giusta ordinanza sindacale n.03 del 19.02.1997, prot.n.2136;
 - l'intervento proposto di deposito rifiuti risulta in contrasto con la 2° variante al P.R.G. adottata con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2013, in particolare con quanto stabilito all'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione della medesima 2° variante;
 - nello studio preliminare ambientale non risulta essere stato adeguatamente valutato "l'effetto cumulo" con le altre attività similari presenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, come meglio specificato nelle premesse della presente deliberazione;
 - nello studio preliminare ambientale non risultano essere stati valutati gli effetti ambientali che l'opera può determinare in relazione alle attività già presenti nella zona ed operanti nel settore alimentare, come meglio specificato nelle premesse della presente deliberazione;
 - dagli atti allegati alla procedura di V.A. (studio preliminare ambientale e relazione geologica)

- risulta che il sito interessato dall'opera è ricompreso nel bacino idrografico del fiume Pescara ed in base alla carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi ricade in una "zona con grado di vulnerabilità alto-elevato";
- nello studio preliminare ambientale non risultano essere stati valutati gli effetti dell'opera che si intende realizzare in relazione alle numerose "case sparse" poste nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto;
 - nello studio preliminare ambientale non risultano essere stati valutati gli effetti dell'opera che si intende realizzare, in relazione ai grandi centri abitati esistenti a poche centinaia di metri: la Frazione di Vallemare e soprattutto la Contrada cantò posta questa sulla stessa direttrice del sito ed esposta quindi anche ai venti dominanti provenienti da sud (ciò in considerazione degli odori e fumi anche in caso di incendio);
 - dalla lettura dello studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.A. non risulta se siano stati considerati e valutati attentamente tutti gli aspetti previsti nelle vigenti "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006);
 - nello studio preliminare ambientale viene asserito che gli scarichi reflui civili provenienti dall'attività che si intende realizzare verranno convogliati nella fognatura pubblica delle acque scure; circostanza questa non esatta poiché, poiché per quanto risulta agli atti del Comune, l'ACA ha recentemente effettuato un intervento nella zona che dal punto di vista amministrativo non risulta ancora ultimato e quindi senza la possibilità, allo stato odierno, di poter ottenere la prescritta autorizzazione di allaccio alla fognatura pubblica;
 - nello studio preliminare ambientale non risulta essere stato precisato se l'intervento che si intende realizzare è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - dalla lettura dello studio preliminare ambientale e ai fini della minimizzazione "dell'impatto ambientale complessivo" dell'opera che si intende realizzare, non risulta se se siano state tenute in considerazione le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), come tra l'altro stabilito dal più volte richiamato D.Lgs.152/2006, la cui applicazione garantisce la riduzione in modo generale delle emissioni, dell'impatto sull'ambiente nel suo complesso nonché l'analisi dello stato di qualità delle varie matrici ambientali coinvolte, in modo tale da verificare l'opportunità o meno di realizzare l'intervento nel luogo prescelto;
 - contrasto con le linee guida di governo dell'Amministrazione Comunale di Cepagatti, approvate con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.º36/2013;
- 04) Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, affinché la stessa valuti attentamente le criticità ambientali e sanitarie del progetto di che trattasi, puntualmente evidenziate sulla presente deliberazione al fine della tutela della salute e della qualità della vita della cittadinanza di Cepagatti;
 - 05) Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio 4º per l'adozione di ogni iniziativa e/o provvedimento ritenuto necessario per dare completa attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione, in particolare in riferimento alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a VIA anche per eventuali osservazioni e/o richieste di audizioni al CCR-VIA della Regione Abruzzo che dovrà valutare il progetto di che trattasi;
 - 6) Di osservare inoltre quanto segue:

Il progetto in questione prevede operazioni di deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13, R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati, per una potenzialità complessiva di circa 6.000 ton/anno e uno stoccaggio istantaneo di 460 ton.

Ogni volta che vi è la richiesta di avvio di una nuova attività del tipo di quella di cui si discute, è necessario comprendere la fattibilità del progetto, analizzandone gli effetti (positivi o negativi) sul territorio in macro e micro scala e verificandone la coerenza con la pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale.

La preoccupazione diffusa circa la eventualità di un rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi è sempre più sentita tra la popolazione per il possibile rapporto causa-effetto tra sistemi di gestione dei rifiuti e stato di salute delle popolazioni residenti in prossimità di tali centri, squalificando il territorio e svalutandolo e lo espongono ad una serie di pericoli. Aumentano, infatti, i rischi dovuti all'esposizione ad agenti inquinanti derivanti da incidenti con produzione di gas o aerosol che i rifiuti potrebbero generare, sversamenti di sostanze chimiche nei punti di stoccaggio o interconnessione tra depositi e aree di conferimento, percolamento in falda, sversamento nei corpi idrici o nei terreni circostanti con il conseguente pericolo che sostanze tossiche finiscano nella catena alimentare e subiscano il processo di magnificazione biologica arrivando fino all'uomo in quantitativi più elevati e dannosi per la salute, per non parlare poi del rischio da inalazione di polveri, legato alla movimentazione delle frazioni del rifiuto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con l'assetto del territorio e le scelte urbanistiche di Codesta Amministrazione la quale, oltre alle NTA del PRG adottato con D.C.C. n. 10/2013, con DCC n.27 del 26/07/2014 approvava all'unanimità l'emendamento di cui si riporta qui di seguito il testo " al fine di tutelare la salute umana, i recettori sensibili ambientali e agroalimentari ed il territorio del Comune di Cepagatti gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non e di deposito e messa in riserva di rifiuti pericolosi dovranno rispettare le distanze minime di:

2000 mt dai corsi d'acqua;

300 mt da edifici esistenti con funzione abitativa;

1000 mt da attività dedicate alla produzione, raccolta e smistamento di prodotti alimentari". Le distanze del sito (fiumi Nora e Pescara, edifici centri abitate e scuola, laboratori di panetteria e conetteria) risulta essere incluso nelle distanze indicate e quindi incompatibile.

Altresì, con delibera di giunta, questa Amministrazione ha richiesto l'istituzione di una riserva naturale del prossimo fiume Nora di rilevanza regionale il cui iter istitutivo è in corso (vedi DGC n° 75 del 28/07/2015 "Istituzione della riserva naturale del Fiume Nora. Atto d'indirizzo).

Dall'analisi della documentazione del progetto appare evidente che non è stata valutata adeguatamente la componente del rischio; risulterebbe comunque pressochè impossibile fare una previsione del rischio in quanto è impossibile prevedere tutte le possibili interazioni di una tale quantità di diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non.

In particolare l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere, risulta fortemente eterogenea, con caratteristiche di variabilità difficilmente prevedibili e che necessitano di individuali sistemi

di stoccaggio che dovranno essere monitorati e controllati. Tali rifiuti presentano un'elevata deformabilità e potenzialità di alterazione singola e di insieme, dovuta sia alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei suoi componenti, sia alla ovviamente natura chimica: maggiori sono le tipologie di rifiuti gestiti, maggiori sono i rischi di interazioni, combinazioni e variabili che sfuggono ai protocolli progettuali e previsti dalla normativa.

Le principali perplessità per le ricadute sul territorio in caso di incidente, dopo la disamina documentale del progetto proposto, appaiono le seguenti:

difficoltà nello stimare la capacità totale effettiva del materiale stoccato in fase di controllo o in caso di incidente.

rottura dei dispositivi di raccolta e/o di rimozione contenimento dei reflui;

rottura della copertura finale e dei dispositivi di raccolta e rimozione dell'acqua superficiale;

difficoltà nel recupero finale dell'area (Sowers, 1973);

E' comunque evidente che ognuno di questi interventi comporta un grande lavoro organizzativo legato al censimento dei rifiuti, alla loro separazione ed all'individuazione della tecnica di stoccaggio ed eventuale pretrattamento (o messa in sicurezza) più idoneo, fenomeno di tale complessità, dato l'elevatissimo numero di CER proposti, (107 solo i pericolosi) che pone variabili difficilmente prevedibili.

Ad esempio questo impianto che riceverebbe una grande varietà tipologica di rifiuti può comprendere più punti di emissione in atmosfera difficilmente identificabili derivanti dalle diverse nature dei materiali stoccati, richiedendo diversi approcci tecnologici di mitigazione (e non uno unico) per stabilire i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite come previsto dalle norme nazionali di riferimento contenute nella parte V del D.Lgs. n. 152/2006, che si applicano agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Altra lacuna del progetto è nella tracciabilità dei rifiuti. Il progetto in questione infatti necessita di particolare attenzione per l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere: 107 rifiuti pericolosi e altri 117 non pericolosi, per un totale di 124 codici CER da gestire in un'area relativamente piccola, poco più di 4.000 m² e per il traffico di rifiuti (soprattutto pericolosi) che potrebbe generare. Appare infatti evidente che in un territorio che ha come principale connotazione la risorsa agroalimentare e residenziale l'elevata proposta di CER pericolosi e non attirerebbe inevitabilmente clienti da numerose aree, potenzialmente anche da fuori regione, convogliando sul territorio di Cepagatti rifiuti in quantitativi maggiori rispetto a quelli potenzialmente prodotti a km 0 ed avviando un traffico poco controllabile, molto lontano da quello che è il modello europeo di smart city, di gestione locale del territorio, delle infrastrutture, delle risorse e dei rifiuti.

Tale incidenza, caratterizzata da trasporti su strada e stoccaggio, porterebbe quindi sul territorio un disagio funzionale, un effetto cumulo e un flusso di rifiuti di cui la maggior parte non prodotti in loco, calamitando sul sito rifiuti da innumerevoli circuiti esterni (ad esempio dal Lazio e dalla Campania considerata la prossimità geografica) e compromettendo la serenità dei residenti.

Bisognerà altresì valutare:

Sul piano meramente tecnico se il sistema di mitigazione delle componenti volatili, di aerodispersione delle particelle, sia adeguatamente studiato per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate dalla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

Se tale sistema prevede il mantenimento costante del livello di umidità, termico o strutturale dei cumuli di rifiuti depositati nei settori specifici, garantendo l'assenza di fenomeni di trasporto solido a seguito di eventi atmosferici significativi (forti venti o forti piogge).

Quali possano essere i tempi di stoccaggio per singola tipologia dei rifiuti, considerando il fatto che tale intervallo non potrà essere mai superiore a 1 anno.

Interessando le attività previste circa 107 rifiuti pericolosi delle più diverse e disparate tipologie, presentando le stesse caratteristiche chimico/fisiche molto diverse e che dalla loro accidentale miscelazione o contatto possano derivare composti inquinanti non prevedibili, considerate le preoccupazioni della popolazione locale nei confronti di tale attività, considerando sempre il principio cardine che prevede che non si mai arrecato danno all'ambiente ne alla salute pubblica, essendo l'attività stessa più rivolta al mercato (business) che alle esigenze effettive dell'area circostante, essendo il Comune di Cepagatti già un comune virtuoso in merito alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, si chiede che tale progetto venga rinviato a una più approfondita valutazione di impatto ambientale, (procedura VIA) al fine di specificare meglio l'attività e le misure di mitigazione degli impatti potenziali.

- Infine il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ne dichiara l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

EMENDAMENTO

PROPOSTA DI DELIBERA AL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL C.C. DEL 15/09/2015

I sottoscritti Consiglieri Comunali a seguito di ulteriore approfondimento dei temi relativi al progetto in questione, propongono di emendare la delibera n. 5 all'ordine del giorno aggiungendo le seguenti osservazioni e chiedono, altresì, che queste vengano inviate entro i 45 gg previsti dalla legge al comitato tecnico regionale di valutazione

“Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata- comune di Cepagatti.”

Proponente: A&C Ambiente e Consulenze S.r.l.

OSSERVAZIONI

Il progetto in questione prevede operazioni di deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13, R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati, per una potenzialità complessiva di circa 6.000 ton/anno e uno stoccaggio istantaneo di 460 ton.

Ogni volta che vi è la richiesta di avvio di una nuova attività del tipo di quella di cui si discute, è necessario comprendere la fattibilità del progetto, analizzandone gli effetti (positivi o negativi) sul territorio in macro e micro scala e verificandone la coerenza con la pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale.

La preoccupazione diffusa circa la eventualità di un rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi è sempre più sentita tra la popolazione per il possibile rapporto causa-effetto tra sistemi di gestione dei rifiuti e stato di salute delle popolazioni residenti in prossimità di tali centri, squalificando il territorio e svalutandolo e lo espongono ad una serie di pericoli. Aumentano, infatti, i rischi dovuti all'esposizione ad agenti inquinanti derivanti da incidenti con produzione di gas o aerosol che i rifiuti potrebbero generare, sversamenti di sostanze chimiche nei punti di stoccaggio o interconnessione tra depositi e aree di conferimento, percolamento in falda, sversamento nei corpi idrici o nei terreni circostanti con il conseguente pericolo che sostanze tossiche finiscano nella catena alimentare e subiscano il processo di magnificazione biologica arrivando fino all'uomo in quantitativi più elevati e dannosi per la salute, per non parlare poi del rischio da inalazione di polveri, legato alla movimentazione delle frazioni del rifiuto.

Il progetto in questione non risulta compatibile con l'assetto del territorio e le scelte urbanistiche di questa Amministrazione la quale, oltre alle NTA del PRG adottato con D.C.C. n. 10/2013, con DCC n.27 del 26/07/2014 approvava all'unanimità l'emendamento di cui si riporta qui di seguito il testo " al fine di tutelare la salute umana, i recettori sensibili ambientali e agroalimentari ed il territorio del Comune di Cepagatti gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non e di deposito e messa in riserva di rifiuti pericolosi dovranno rispettare le distanze minime di:

2000 mt dai corsi d'acqua;

300 mt da edifici esistenti con funzione abitativa;

1000 mt da attività dedicate alla produzione, raccolta e smistamento di prodotti alimentari". Le distanze del sito (fiumi Nora e Pescara, edifici centri abitate e scuola, laboratori di panetteria e conetteria) risulta essere incluso nelle distanze indicate e quindi incompatibile.

Altresì, con delibera di giunta, questa Amministrazione ha richiesto l'istituzione di una riserva naturale del prossimo fiume Nora di rilevanza regionale il cui iter istitutivo è in corso (vedi DGC n° 75 del 28/07/2015" Istituzione della riserva naturale del Fiume Nora. Atto d'indirizzo).

Dall'analisi della documentazione del progetto appare evidente che non è stata valutata adeguatamente la componente del rischio; risulterebbe comunque pressochè impossibile fare una previsione del rischio in quanto è impossibile prevedere tutte le possibili interazioni di una tale quantità di diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non.

In particolare l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere, risulta fortemente eterogenea, con caratteristiche di variabilità difficilmente prevedibili e che necessitano di individuali sistemi di stoccaggio che dovranno essere monitorati e controllati. Tali rifiuti presentano un'elevata deformabilità e potenzialità di alterazione singola e di insieme, dovuta sia alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei suoi componenti, sia alla ovviamente natura chimica: maggiori sono le tipologie di rifiuti gestiti, maggiori sono i rischi di interazioni, combinazioni e variabili che sfuggono ai protocolli progettuali e previsti dalla normativa.

Le principali perplessità per le ricadute sul territorio in caso di incidente, dopo la disamina documentale del progetto proposto, appaiono le seguenti:

difficoltà nello stimare la capacità totale effettiva del materiale stoccato in fase di controllo o in caso di incidente.

rottura dei dispositivi di raccolta e/o di rimozione contenimento dei reflui;

rottura della copertura finale e dei dispositivi di raccolta e rimozione dell'acqua superficiale;

difficoltà nel recupero finale dell'area (Sowers, 1973);

E' comunque evidente che ognuno di questi interventi comporta un grande lavoro organizzativo legato al censimento dei rifiuti, alla loro separazione ed all'individuazione della tecnica di stoccaggio ed eventuale pretrattamento (o messa in sicurezza) più idoneo, fenomeno di tale

complessità, dato l'elevatissimo numero di CER proposti, (107 solo i pericolosi) che pone variabili difficilmente prevedibili.

Ad esempio questo impianto che riceverebbe una grande varietà tipologica di rifiuti può comprendere più punti di emissione in atmosfera difficilmente identificabili derivanti dalle diverse nature dei materiali stoccati, richiedendo diversi approcci tecnologici di mitigazione (e non uno unico) per stabilire i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite come previsto dalle norme nazionali di riferimento contenute nella parte V del D.Lgs. n. 152/2006, che si applicano agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Altra lacuna del progetto è nella tracciabilità dei rifiuti. Il progetto in questione infatti necessita di particolare attenzione per l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere: 107 rifiuti pericolosi e altri 117 non pericolosi, per un totale di 224 codici CER da gestire in un'area relativamente piccola, poco più di 4.000 m² e per il traffico di rifiuti (soprattutto pericolosi) che potrebbe generare. Appare infatti evidente che in un territorio che ha come principale connotazione la risorsa agroalimentare e residenziale l'elevata proposta di CER pericolosi e non attirerebbe inevitabilmente clienti da numerose aree, potenzialmente anche da fuori regione, convogliando sul territorio di Cepagatti rifiuti in quantitativi maggiori rispetto a quelli potenzialmente prodotti a km 0 ed avviando un traffico poco controllabile, molto lontano da quello che è il modello europeo di smart city, di gestione locale del territorio, delle infrastrutture, delle risorse e dei rifiuti.

Tale incidenza, caratterizzata da trasporti su strada e stoccaggio, porterebbe quindi sul territorio un disagio funzionale, un effetto cumulo e un flusso di rifiuti di cui la maggior parte non prodotti in loco, calamitando sul sito rifiuti da innumerevoli circuiti esterni (ad esempio dal Lazio e dalla Campania considerata la prossimità geografica) e compromettendo la serenità dei residenti.

Bisognerà altresì valutare:

Sul piano meramente tecnico se il sistema di mitigazione delle componenti volatili, di aerodispersione delle particelle, sia adeguatamente studiato per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate dalla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

Se tale sistema prevede il mantenimento costante del livello di umidità, termico o strutturale dei cumuli di rifiuti depositati nei settori specifici, garantendo l'assenza di fenomeni di trasporto solido a seguito di eventi atmosferici significativi (forti venti o forti piogge).

Quali possano essere i tempi di stoccaggio per singola tipologia dei rifiuti, considerando il fatto che tale intervallo non potrà essere mai superiore a 1 anno.

Interessando le attività previste circa 107 rifiuti pericolosi delle più diverse e disparate tipologie, presentando le stesse caratteristiche chimico/fisiche molto diverse e che dalla loro accidentale

CITTA' DI CEPAGATTI

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio municipale
del 01/09/2015 n. 1121

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI "DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA", NELL'AREA PRODUTTIVA SITA IN LOCALITA' VALLEMARE, VIA DELLA BONIFICA". DITTA A&C AMBIENTE E CONSULENZE S.R.L. CON SEDE IN S. GIOVANNI TEATINO.
PROVVEDIMENTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4°



Firma del minuzante _____
Francesca Chiavaroli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4° URBANISTICA, SULLA VIA S. U.A.P. (Dott. Arch. Francesca Chiavaroli)

Firma del Politico proponente _____
Stefano Lepore

Parere sulla regolarita' tecnica
(art 49 D.lgs 267/00)

favorevole
 non favorevole
 non dovuto*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI URBANISTICA, SULLA VIA S. U.A.P. (Dott. Arch. Francesca Chiavaroli)
Firma del responsabile dell'Area proponente _____
Francesca Chiavaroli

IDAREA 25

Parere sulla regolarita' contabile

favorevole
 non favorevole
 non dovuto*



Firma del responsabile dell'Area Finanziaria _____
Paolo

SEDUTA DEL 15-09-2015 **Ore** 16,45 **Delibera N.** 57

PRESENTI ALLA SEDUTA

RAPATTONI SIRENA	P
SBORGIA CAMILLO	P
DI MEO DOMENICO	P
PALOZZO ANNALISA	P
MILI MARIA MICHELINA	P
SANTAVENERE TIZIANO	P
MARSILII FEDERICA	P
CIUFFI DANTE LUCA	A
TATILLI GIANNI	P
DI GIROLAMO MANUELA	P
VERZULLI LEANDRO	P
RAPATTONI GIULIANA	P
CANTO' GINO	P
PETACCIA.MARIA	A
DI DOMIZIO PAOLO	P

CIUFFI MONICA	P
PAOLINI ANTONELLA	A

votazione palese votazione segreta

Favorevoli _____ Astenuti _____ () Contrari _____ ()


Unanimità

Immediata esecutività con medesima votazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

* Motivazione a cura del Responsabile dell'area proponente



COLDIRETTI

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO

Via Po 113- 66020 SAN GIOVANNI TEATINO

Tel. 085-444941 / Fax 085- 4449461

E-mail: abruzzo@coldiretti.it

COMUNE DI CEPAGATTI			
Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2015	XI	.	
Prot.n.	18906	Del	15/09/2015



Prot. 282

San Giovanni Teatino 15/09/2015

Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale
Via Leonardo da Vinci
Palazzo Silone
67100 - L'AQUILA

COMUNE DI CEPAGATTI

UFF. PROTOCOLLO

Depositato in questo ufficio

in data 15 SET. 2015

L'incaricato



p.c. Spett.le
Comune di Cepagatti

Oggetto: Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata – ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. – Zona Produttiva di Vallemare – Assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale - osservazioni.

Spett.le Servizio,

accluso alla presente si trasmette il documento delle osservazioni al progetto in oggetto, elaborato dalla scrivente dopo una attenta analisi della relativa documentazione pubblicata sul sito.

Nella speranza che venga tenuto in debita considerazione da codesto Servizio, ai fini dell'assoggettabilità del progetto stesso a valutazione di impatto ambientale, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
F.to Alberto Bertinelli

**Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi
provenienti da servizi di micro raccolta differenziata
Zona Produttiva di Vallemare
ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l.
con sede legale in San Giovanni Teatino
Procedura di verifica di assoggettabilità del progetto
a valutazione di impatto ambientale
OSSERVAZIONI**

Da una attenta lettura degli atti relativi all'impianto di deposito, per rifiuti non pericolosi e pericolosi, che la società **A&C Ambiente & Consulenze S.r.l.**, con sede legale in San Giovanni Teatino, intende realizzare nella zona produttiva di Vallemare adeguando l'impianto già autorizzato ai sensi del DPR 915/1982 con DGR n. 7886 del 28/11/1990 alla ditta CTR s.r.l. di Pescara, si riscontrano alcune criticità che meritano una particolare valutazione da parte di codesto Servizio ai fini della sua assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la cui procedura è stata avviata in data **3 agosto u.s.** in coerenza dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. .

In particolare si evidenziano le seguenti antinomie rispetto alle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

1. a pag. 5 e 6 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il medesimo documento è stato sviluppato secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 119/2002. L'art. 7, comma 1 della DGR n. 119 del 22/03/2002, modificato con DGR 241 del 13/05/2002, assoggetta a VIA tutti i nuovi interventi e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti indicati all'allegato A, lettera i) della medesima deliberazione: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997". Per cui riteniamo che la società avrebbe dovuto evitare la procedura di assoggettabilità e sottoporre il progetto direttamente a VIA. (il D.Lgs 22/1997 è stato abrogato dall'art. 264 del D.Lgs 152/2006).
2. la Regione Abruzzo, con DGR n. 159 del 4/03/2015, non ha fatto proprie le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 30/03/2015, in vigore dal 26/04/2015, come riportato a pagina 11 dello Studio preliminare ambientale, bensì ha:
 - sospeso l'efficacia degli indirizzi operativi stabiliti nella DGR n. 20 del 13/01/2015;
 - confermato la validità della dichiarazione di cui allo schema allegato alla suddetta DGR n. 20/2015;
 - stabilito la procedura da applicare per i progetti dimensionalmente inferiori e superiori alle soglie indicate nell'allegato IV della Parte II al D.Lgs 152/2006.
 - deciso di riservare l'adozione di eventuali ulteriori indirizzi operativi all'esito della effettiva emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 15, comma 1 lett. c), del DL 91/14, convertito con L. 116/14.

Alla Deliberazione citata vi sono allegati il parere della 13° Commissione permanente del Senato e lo schema del Decreto del Ministro dell'ambiente, il cui contenuto è diverso da quello emanato in data 30/03/2015.

Conseguentemente la Regione dovrebbe, con la massima sollecitudine, adeguare i propri ordinamenti alle citate Linee guida ministeriali e nel farlo dovrebbe tenere conto delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le stesse Linee guida e con quanto disposto dalla Direttiva 2011/92/UE.

La Regione, motivando adeguatamente le scelte e valutate le criticità, dovrebbe in particolar modo:

- a) declinare la definizione e l'individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- b) definire i criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- c) ridurre ulteriormente le soglie dimensionali previste dall'allegato IV della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 o stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA atta a determinare categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale;
- d) richiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto per determinate categorie progettuali dalla stessa individuate, al fine di:
 - definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle predette Linee guida;
 - garantire i livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'UE e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
 - definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al predetto paragrafo 4 delle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30 % delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/2006;
 - definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali.

3. Lo studio non considera adeguatamente:

a) **Il cumulo con altri progetti**

Il citato decreto del 30/03/2015 precisa che un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale per evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto delle possibili ricadute derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o ad interventi di nuova realizzazione che appartengano alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, che ricadano in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali, per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV citato, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV medesimo, per la specifica categoria progettuale.

L'ambito territoriale, come è noto, deve essere definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali ed ai diversi contesti di localizzazione.

Considerato che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto in merito, l'ambito territoriale è quello definito dal decreto stesso, ovvero:

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50 % delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006.

Come si evince da quanto sopra riportato, il criterio del cumulo con altri progetti non viene minimamente considerato dallo Studio preliminare ambientale, nonostante la presenza in prossimità del sito prescelto dalla società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. di due impianti similari.

Andrebbero, inoltre considerati anche gli impianti appartenenti ad altre categorie progettuali che contribuiscono a determinare nella medesima area impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali:

- due elettrodotti ad altissima tensione (380 kW in doppia terna), di cui uno in fase di installazione – Villanova – Gissi;
- un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomassa (2.000 t. di olio vegetale/anno) con potenza elettrica di 940 kW;
- l'autostrada A 25 Pescara – Roma;
- il Sito di Interesse Regionale (SIR) Chieti Scalo, a confine con l'alveo del fiume Pescara.

b) Il rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

La seconda variante del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cepagatti, adottata con Deliberazione n. 10 del 23 febbraio 2013, e la successiva deliberazione n. 27 del 26/06/2014, vietano di fatto l'installazione dell'impianto nel sito individuato, ricadente nella Zona D1 – Attività Produttiva di completamento (art. 30 – ex art. 41 e 41-bis); In tale zona si escludono le attività soggette a rischio d'incidenti rilevanti e quelle che comportano la lavorazione e/o il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sempre a pagina 22 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il progetto della società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. non rientra nelle attività di cui alla "Legge c.d. Seveso", cioè al D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999, poiché non prevede alcuna lavorazione o trattamento di rifiuti ma il semplice stoccaggio temporaneo.

Il citato D.Lgs. 334/1999 è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs n. 105 del 26/06/2015, emanato in attuazione della Direttiva n. 18 del 2012, per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Difatti l'art. 2 del predetto decreto legislativo ha stabilito che le nuove norme si applicano agli stabilimenti definiti all'art. 3 e quindi anche alla tipologia di impianto che si intende realizzare nell'area produttiva di Vallemare. A titolo puramente esemplificativo, si riportano le seguenti lettere del citato articolo 3 che forniscono le nozioni di:

- la lettera h) "impianto" come unità tecnica nel quale sono tra l'altro maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose;
- la lettera o) "incidente rilevante" come un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità;
- la lettera q) "rischio" come la probabilità che un determinato evento si verifichi;
- la lettera s) "deposito temporaneo intermedio" come deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio.
- ecc.

Inoltre, avendo previsto per tutti i rifiuti, oltre allo stoccaggio (D15), anche le operazioni di recupero e smaltimento (R12), raggruppamento preliminare e messa in riserva (D13) e di

ricondizionamento preliminare (D14), verranno effettuate diverse operazioni che determineranno inevitabilmente la formazione di polveri sottili non facilmente percepibili e odori sgradevoli che oltre a risultare pericolose per il personale addetto, potrebbero inquinare l'aria, il suolo e le acque sotterranee con conseguenze gravi per le coltivazioni orticole, per le imprese che operano nell'area circostante e per la popolazione residente nelle fraz.ni di Cantò, Vallemare e Villareia (eternit, solventi, ecc.).

La sola movimentazione per il raggruppamento di alcune tipologie di rifiuti avrà un impatto significativo nell'ambiente interessato anche se nella Relazione tecnica, a pag. 82, suddetto impatto non viene ritenuto tale.

.....

Un ulteriore aspetto che risulta necessario riportare in questa sede è il forte rischio di incendio che risulta alto sia per la presenza di alcune tipologie di rifiuti pericolosi (vernici, solventi, acidi, medicinali, oli, batterie, plastiche, ecc.), sia per il tempo di permanenza nel deposito. A pag. n. 69 della Relazione tecnica, viene precisato, infatti, che i singoli rifiuti potranno restare in stoccaggio per un periodo massimo di 24 mesi o fino al raggiungimento della capacità massima di stoccaggio dell'impianto. Un tempo di permanenza, quindi, indefinito che aumenta il rischio di incendio e di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua sotterranea.

Va rammentato che circa 15 anni fa si è sviluppato un grave incendio che distrusse ha distrutto tutto il deposito gestito dalla ditta C.T.R. s.r.l., con sede legale in Pescara, viale Regina Margherita 49, autorizzato con DGR n. 7886 del 28/11/1990. A seguito di tale evento fu immediatamente revocata l'autorizzazione e a tutt'oggi l'area è rimasta inutilizzata.

.....

Inoltre, le tipologie di rifiuti per le quali sarà richiesto al produttore di allegare un certificato analitico alla Scheda di consegna, per la caratterizzazione dei rifiuti stessi, dovrebbero essere stabilite da un ente pubblico come l'ARTA (pag. 71 della Relazione tecnica) e non già lasciate alla discrezionalità del gestore del deposito.

.....

Infine, le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto, non consentiranno di stoccare contemporaneamente e in maniera ordinata tutte le tipologie di rifiuti per le quali la società ha richiesto l'autorizzazione, come previsto a pag. 69, per cui temiamo che a distanza di tempo l'impianto potrebbe essere ampliato e/o modificato per poter svolgere altre attività come ad esempio il "trattamento dei rifiuti pericolosi" con le ricadute immaginabili sull'ambiente.

c) La localizzazione del progetto

A pag. 22 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il sito prescelto, nella carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi ricade in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato, questo perché è situato nel bacino idrografico dei fiumi Pescara e Nora, con una falda acquifera in movimento molto superficiale.

Si ritiene che i liquidi inquinanti che potrebbero provenire in maniera anche accidentale dalle superfici impermeabilizzate e dalla struttura dotata di pavimentazione drenante se non raccolti adeguatamente potrebbero contaminare il terreno sottostante e quindi l'acqua della falda.

Inoltre, si precisa che la rete fognaria pubblica attualmente non è disponibile per cui l'allaccio previsto a pag. 54 della Relazione tecnica non è possibile.

A pag. 28 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il sito dell'impianto, è posto al di fuori del bacino idrografico del fiume Pescara e quindi delle aree soggette a rischio idraulico e ignora il rischio idraulico derivante dal fiume Nora.

Il sito non è classificabile "contaminato" ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 152/2006, in quanto i parametri risultano inferiori ai valori massimi consentiti. Va precisato che le analisi andrebbero effettuate da un ente pubblico e non da un laboratorio incaricato dalla società o dal progettista dell'impianto stesso. Comunque, la presenza di percentuali, se pur notevolmente inferiori a quelle previste dalla normativa, è indice di pericolosità della tipologia dell'impianto poiché permangono ancora dopo oltre 15 anni dalla dismissione dell'attività da parte della ditta CTR s.r.l..

4. Controllo ambientale

Il monitoraggio delle acque sotterranee, mediante la verifica delle acque prelevate in corrispondenza dei due pozzi piezometrici, per verificare l'efficacia dei sistemi di impermeabilizzazione delle superfici e delle reti di drenaggio, dovrebbe essere svolto due/tre volte l'anno (e non una volta sola), da un ente pubblico come l'ARTA e non dalla società privata che gestisce l'impianto, come previsto a pag. 61 dello Studio preliminare ambientale.

Per quanto sopra descritto, esposto e osservato, al fine di verificare la coerenza degli interventi previsti con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali,

si chiede

al Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo, di **assoggettare a V.I.A.**, il progetto di Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servivi di micro raccolta differenziata che la Ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l., con sede legale in San Giovanni Teatino, in via D'Illio n. 28, intende realizzare nella zona produttiva di Vallemare (Comune di Cepagatti - PE), adeguando l'impianto già autorizzato ai sensi del DPR 915/1982 con DGR n. 7886 del 28/11/1990 alla ditta CTR s.r.l. di Pescara e dalla medesima dismessa da oltre 15 anni a seguito dell'incendio.

Distinti saluti.

San Giovanni Teatino 15/09/2015

IL DIRETTORE
F.to Alberto Bertinelli